

**Oggetto: Seconda variante al Piano degli Interventi – 2016. Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili.  
Adozione ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004.**

Viene sottoposta al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione, e viene preliminarmente data la parola al Segretario Comunale il quale evidenzia che l'art. 78 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al co. 2 dispone: *“Gli amministratori...devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”*.

Successivamente al predetto richiamo normativo del Segretario, il Sindaco, su invito del Presidente, procede alla illustrazione della proposta.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso:

**che** il Comune di San Giorgio in Bosco ha adottato il PAT con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 05.04.2014, e lo stesso ha conseguito l'approvazione della Commissione Regionale VAS-VINCA, la validazione del Quadro Conoscitivo, il parere favorevole dell'unità periferica del Genio Civile in ordine alla valutazione di compatibilità idraulica, nonché la approvazione della Conferenza di Servizi Decisoria ex art. 15. co. 6 della L.R. 11/04, tenutasi il 13/01/2015;

**che** con Decreto del Presidente della Provincia n. 30 del 1.04.2016, è stata ratificata l'approvazione del PAT disposta dalla Conferenza dei Servizi decisoria del 13.01.2016, e che il richiamato Decreto provinciale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 37 del 22.04.2016, pertanto il PAT è divenuto efficace in data 07.05.2016;

**che** con propria deliberazione n. 23 del 27.06.2016, esecutiva, è stato disposto:

“

- 1. di prendere atto del Decreto del Presidente della Provincia n. 30 del 1.04.2016, di ratifica dell'approvazione del PAT disposta dalla Conferenza dei Servizi decisoria in data 13.01.2016, allegato in copia al presente atto a farne parte integrante;*
- 2. di dare atto che il provvedimento sub 1) è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 37 del 22.04.2016, e pertanto che ai sensi dell'art. 15, co. 7 della L.R. 1/04 e succ. modifiche, il PAT è divenuto efficace nei successivi 15 giorni, e quindi a far data dal 07.05.2016;*
- 3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 48, co. 5 bis, della L.R. 11/04, dal 7.05.2016 il Piano Regolatore Generale vigente, approvato con la D.G.R.V. n. 3243/1997 e successive varianti approvate ed esecutive, è divenuto Piano degli Interventi; ”*

**che**, ai fini della formazione del Piano degli Interventi è stato presentato al Consiglio Comunale nella seduta del 20.01.2016 – giusta deliberazione n. 4, il Documento del Sindaco;

**che** con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 16.02.2016, esecutiva, è stato disposto di attivare la procedura di individuazione delle varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 4/2015;

**che** in esecuzione alla predetta deliberazione giuntale, con Determinazione n. 2 del 17.02.2016, n. 133 Reg. Gen.le, il competente responsabile del servizio – 2<sup>a</sup> Area edilizia privata, urbanistica e tutela dell'ambiente, ha approvato lo schema di Avviso pubblico, i criteri operativi e il modello di istanza da presentare, a servizio dei privati interessati;

**che** a mezzo Avviso in data 17.02.2016 prot. n. 2117 – RAP 134, pubblicato all'albo pretorio dell'Ente, è stata attivata la possibilità di presentare istanze relative all'individuazione di varianti verdi, fino alla data del 18.04.2016;

**che** entro il termine come sopra fissato, sono pervenute agli atti del Comune complessivamente 11 istanze, sulle quali questo Consiglio Comunale con propri atti deliberativi nn. 34/2016 e 38/2016, esecutivi, ha espresso il proprio parere;

**ciò premesso;**

**Vista** la legge regionale 16.03.2015, n. 4 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali" che all'art. 7 detta disposizioni per la riclassificazione di aree edificabili;

**Dato atto** che la Legge Regionale n. 4/2015 prevede:

- che i Comuni pubblichino nell'albo pretorio, anche con modalità on-line, un avviso in base al quale gli aventi titolo interessati presentino entro i successivi 60 giorni la richiesta di riclassificazione di aree edificabili affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili;
- che il Comune valuta le istanze pervenute entro 60 gg. dal ricevimento delle stesse e comunque entro i 60 gg. dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze, qualora le ritenga coerenti con le finalità di "contenimento del consumo di suolo", le accoglie mediante approvazione di apposita variante al Piano degli Interventi secondo la procedura dell'art. 18 commi da 2 a 6 della L.R. n. 11/2004 e succ. modificazioni;

**Dato atto** che con deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_ del 20.12.2016, esecutiva, è stato conferito alle due Aree tecniche dell'Ente, nelle figure del responsabile della 2<sup>a</sup> Area - geom. Bergamin Maurizio, e dell'ing. Trento Angela istruttore tecnico presso la 4<sup>a</sup> Area, l'indirizzo di redigere la variante al P.I. vigente ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2015, la cui proposta di adozione venga espletata entro il corrente anno, secondo i pareri espressi dal Consiglio Comunale con le deliberazioni nn. 34/2016 e 38/2016, esecutive;

**Visto** che la variante di cui trattasi è costituita dai seguenti documenti, redatti dalla sopra citata struttura tecnica dell'Ente:

- Relazione;
- Cartografia;
- Repertorio Normativo e Prontuario N.O.
- Asseverazione di non necessità dello studio di Valutazione di compatibilità idraulica ex D.G.R.V. n. 2948 del 06 ottobre 2009;

**Dato atto** che con municipale (pec) del 21.12.2016 prot. n. \_\_\_\_, la sopra citata documentazione di variante è stata trasmessa, in ossequio alla D.G.R.V. n. 2948/2009, ai competenti Consorzi di Bonifica e alla Regione Veneto – Direzione difesa del suolo e Foreste unità del Genio Civile di Padova;

**Ritenuto** di dover adottare la seconda variante al Piano degli Interventi – 2016 ad oggetto varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2015;

**Visti** gli allegati pareri resi a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

**Vista** la L. R. 4/2015;

**Visto** l'art.18 della L.R. 11/04 e successive modificazioni;

**Visto** il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D.Lgs. 267/2000 ;

Con voti:

Presenti: n.

Favorevoli: n.

Astenuti: n.

Contrari: n.

## **DELIBERA**

- 1) **di adottare** la seconda variante al Piano degli Interventi – 2016, relativa a varianti verdi per la riclassificazione delle aree edificabili ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2015, costituita dai seguenti allegati, che sottoscritti dal Sindaco, dal Segretario e dal competente responsabile del servizio – responsabile della 2^ Area - formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
  - Relazione;
  - Cartografia;
  - Repertorio Normativo e Prontuario N.O.
  - Asseverazione di non necessità dello studio di Valutazione di compatibilità idraulica ex D.G.R.V. n. 2948 del 06 ottobre 2009;
- 2) **di dare atto** che la variante adottata, sarà depositata, entro otto giorni, a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi, presso la segreteria del Comune, e che del deposito sarà data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del Comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale; inoltre, come forma di pubblicità ulteriore, la variante sarà altresì trasmessa con richiesta di pubblicazione all'Albo pretorio online della Provincia di Padova;
- 3) **di dare atto** che con successivo atto deliberativo, saranno prese in esame le eventuali osservazioni sulla variante adottata, che perverranno entro i trenta giorni successivi al periodo di deposito;
- 4) **di dare atto** che dalla data di adozione della variante sub 1) scattano le normali misure di salvaguardia con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 29 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni;
- 5) **di demandare** al competente responsabile del servizio 2^ Area edilizia privata, urbanistica e ambiente, i conseguenti adempimenti, compresi quelli ex art. 39 del D.Lgs. 33/2013 e succ. modificazioni da ultimo recate dal D.Lgs. 97/2016.